

*Art. 39 Annullamento del titolo edilizio*

1. Ove il Dirigente accerti, tramite i propri uffici tecnici, che il permesso di costruire non avrebbe potuto essere rilasciata ovvero che i lavori denunciati non avrebbero potuto essere eseguiti, oltre a sospendere i lavori come definito all'art. 37 può decidere l'annullamento anche dei propri precedenti provvedimenti.

2. Il Dirigente acquisito il parere della Commissione Edilizia, deve motivare il proprio provvedimento con riferimento al preminente interesse pubblico.

3. Analogamente può essere deciso per permessi di costruire assentiti per decorrenza dei termini.

4. A seguito dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, dichiara la decadenza dei permessi di costruire in contrasto con le nuove previsioni, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dall'inizio dei lavori stessi.